



## COMUNE DI PELLIZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

### DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA DETENZIONE DEI CANI NEL TERRITORIO COMUNALE DI PELLIZZANO.

#### **ART. 1**

Le presenti norme disciplinano la materia riguardante gli obblighi e comportamenti di cittadini detentori di cani nel territorio comunale di Pellizzano .

#### **ART. 2**

Le persone che intendono detenere, a qualsiasi titolo, cani di qualunque razza, aventi età superiore a mesi 3 (tre), sono tenute entro il termine di cinque giorni, a notificare il possesso all'Ufficio Comunale, il quale provvede ad apposita registrazione ai fini della vigilanza urbana.

Inoltre ogni proprietario è responsabile delle vaccinazioni obbligatorie preventive alla popolazione canina previste dalla legge.

#### **ART. 3**

All'atto della denuncia l'Amministrazione Comunale attribuirà ad ogni cane un numero. Questo sarà segnato su piastrina a spese del proprietario.

La piastrina, postata al collare, deve garantire in ogni momento l'identificazione del cane: la mancata identificazione è soggetta a sanzione amministrativa. In prima applicazione delle presenti norme (indipendentemente dalla denuncia prodotta in precedenza) è fatto obbligo ad ogni proprietario di provvedere a quanto indicato nel presente articolo.

#### **ART. 4**

La detenzione di cani non deve essere pregiudiziale alla salute umana, né arrecare disturbo o molestia al vicinato.

Al verificarsi dei suddetti inconvenienti, su denuncia, il Sindaco, sentito ove ricorra il responsabile dei servizi, il veterinario può disporre accertamenti sanitari sui soggetti e sulle condizioni di detenzione degli stessi, l'applicazione di sanzioni amministrative, fino a disporre l'alloggiamento del cane presso le strutture di cui alla legge 14.08.1991 n. 281.

#### **ART. 5**

E' vietato lasciare vagare i cani sciolti per le strade, piazza, parchi e giardini, nonché consentire agli stessi di uscire liberamente dall'alloggio privato o dal luogo di detenzione, incustoditi.

Se condotti in luoghi e locali pubblici o su mezzi per gli stessi, è reso obbligatorio l'uso del guinzaglio in modo tale che il cane venga trattenuto il più possibile all'accompagnatore.

E' fatto inoltre divieto di introdurre cani in luoghi di cura e negli esercizi commerciali, laboratori o locali ove si eserciti la produzione, la manipolazione o la vendita di alimenti e bevande.

#### **ART. 6**

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani che si trovino entro i confini di luoghi sorvegliati purchè non aperti al pubblico. Se il suolo privato è aperto al pubblico, i cani vanno tenuti a catena o rinchiusi in modo tale che sia loro impedito di avvicinarsi alla persona.

La catena dovrà avere una robustezza tale da non subire strappi e la lunghezza che consenta all'animale adeguato esercizio motorio, pur impedendogli di uscire dal suolo privato. E' in ogni caso prescritta l'esposizione ben visibile del cartello "ATTENTI AL CANE".

Possono essere tenuti senza guinzaglio i cani pastore e da caccia, nonché i cani delle forze armate, delle forze di polizia e dei non vedenti quando sono usati per servizio.

## **ART. 7**

I cani non possono entrare nei parchi giochi, nelle aree sportive e nei cimiteri. Negli altri parchi i proprietari dovranno essere muniti di apposito raccoglitore per eventuali escrementi.

## **ART. 8**

Le infrazioni alle disposizioni delle presenti norme sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 163 del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320, dall'art. 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e dall'art. 5 della Legge n. 281 di data 14.08.1991.

Verrà inoltre applicato l'art. 672 del Codice Penale (ora depenalizzato) il quale prevede che "chiunque lasci liberi o non custodisce con le debite cautele animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persone inesperte, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 25 a Euro 250."

Per le entrate in luoghi pubblici non permessi, la sanzione sarà di Euro 25, così come per gli eventuali escrementi depositati.

## **Art. 9**

Per quanto non previsto dal presente disciplinare e in particolare per le norme in materia igienico sanitaria e veterinaria, si fa riferimento al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954 n. 320, dall'art. 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e dall'art. 5 della Legge n. 281 di data 14.08.1991. E' resa obbligatoria l'osservanza non solo delle prescrizioni che il Sindaco, in casi di particolare importanza, di estrema necessità o di urgenza, riterrà di dettare con speciali ordinanze, ma anche degli ordini verbali che, per ragioni contingenti, fossero impartiti dalle competenti Autorità.

## **ART. 10**

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 96 del D.P.G.R. 14.10.1993, n. 19/L, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 10 (dieci) giorni.

## **ART. 11**

Il presente regolamento sarà in vigore dal 01 febbraio 2002.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41/01 di data 29.11.2001